



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Rimini**

SEZIONE CIVILE

*Settore Lavoro*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio Ardigo'

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 872 \2015 promossa da:

**XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** (C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX ) rappresentata e difesa dall'avv XXXXXXXXXXXXXXXX ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rimini in via XXXXXXXX

- RICORRENTE -

**CONTRO**

**DI GHIONNO DI VINCENZO, ANDREA E ANGELA S.n.c.** ( C.F. e P. IVA 00824800403 ) con sede a Rimini, alla via Coriano 58 in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Chiadini e Barbara Di Ghionno ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito a Rimini alla via Baretto 53

- RESISTENTE -

**MOTIVAZIONE**

Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX conveniva in giudizio la società DI GHIONNO DI VINCENZO, ANDREA E ANGELA S.n.c. per ottenere la reintegrazione nel suo posto di lavoro ex art. 2112 cc. con il riconoscimento di tutte le retribuzioni che sarebbero maturate dal 1 febbraio 2015 fino al momento dell'effettiva reintegra .

A sostegno delle sue ragioni la ricorrente in particolare deduceva : di avere



prestato nel periodo 2\01\2001-31\01\2002 attività lavorativa prima in favore della Gifar di Di Ghionno e C. Snc e successivamente senza soluzione di continuità alle dipendenze della Gifar Group S.r.l. prima e poi della Gifar Ali S.p.A.-Divisione Ali Sede Secondaria di Rimini ; che con lettera in data 30 gennaio 2015 quest'ultima società le aveva intimato il licenziamento ai sensi degli artt. 4 comma 9 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 ; di avere sottoscritto in pari data un verbale di conciliazione in sede sindacale nell'ambito del quale Giovanni XXXXXXXXX espressamente “ ...rinuncia(va) ad impugnare il licenziamento intimato in data odierna dalla Società e rinuncia(va) altresì all'indennità sostitutiva del preavviso ...” - che dopo la cessazione dell'attività da parte della Gifar Ali S.p.A.-Divisione Ali Sede Secondaria di Rimini, l'attività aziendale sarebbe stata proseguita dalla società Di Ghionno Snc di Di Ghionno Vincenzo, Andrea e Angela che nel periodo marzo 2015- novembre 2015 aveva anche assunto alcuni dipendenti della Gifar Ali S.p.A. , configurandosi nella specie un fraudolento trasferimento di azienda con gli effetti previsti dall'art. 2112 cc. .

Si costituiva ritualmente in giudizio la Snc Di Ghionno di Vincenzo , Andrea e Angela che contestava in fatto ed in diritto le domande avversarie .

Così sintetizzata la presente vicenda processuale , appare meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso ritualmente proposta nei suoi atti dalla società convenuta .

Risulta infatti ostativo alle rivendicazioni della ricorrente il fatto pacifico che quest'ultima non abbia mai impugnato il licenziamento operato da della Gifar Ali S.p.A. ed anzi vi abbia espressamente rinunciato .

Ciò che con tutta evidenza impedisce il riconoscimento del dedotto fraudolento trasferimento di azienda asseritamente operato dalla Snc Di Ghionno di Vincenzo , Andrea e Angela , essendo stata la dedotta continuità del rapporto di lavoro della ricorrente appunto interrotta dal licenziamento operato da Gifar Ali S.p.A. .

Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della parte ricorrente .

### **PER QUESTI MOTIVI**

### **IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI**

#### **in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro**

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunciando in via definitiva sulle domande proposte da XXXXXXXXX Xxxxxx con ricorso depositato il giorno 11\08\2015 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con DI GHIONNO DI VINCENZO, ANDREA E ANGELA S.n.c. :



- 1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso .
- 2) Condanna XXXXXXXX Xxxxxx al pagamento in favore di DI GHIONNO DI VINCENZO, ANDREA E ANGELA S.n.c. delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 2.309,00 ( di cui € 301,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie ) , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 15/09/2016

Il Giudice  
dott. Lucio Ardigo'

